

Commissione nazionale per la formazione continua

Delibera 8/2026

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina, successivamente modificata nella sua composizione dall'art. 2, comma 357, della legge del 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR recante il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina";

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009 Rep. Atti n. 192 concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Accredimento dei Provider E.C.M., formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti";

VISTO il D.P.C.M. 26 Luglio 2010 – Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 5 Novembre 2009, in materia di accreditamento dei Provider E.C.M., formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero e liberi professionisti;

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017 sul documento "*La formazione continua nel settore salute*" ed in particolare la lettera c del paragrafo I dell'art. 8 secondo cui la Commissione nazionale per la formazione continua approva il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, acquisito il parere obbligatorio e vincolante del Comitato tecnico delle Regioni, approva i Manuali sulla formazione continua del professionista sanitario e delle verifiche dei provider, sentito il Comitato tecnico delle Regioni;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421

VISTA l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sul documento recante "Disciplina per la revisione della normativa dell'accREDITamento", in attuazione dell'articolo 7, comma 1, del nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012 (Rep. Atti n. 243/CSR del 3 dicembre 2009)

VISTA l'Intesa Stato-Regioni 19 febbraio 2015 in materia di adempimenti relativi all'accREDITamento delle strutture sanitarie (Rep. Atti n. 32/CSR)

VISTO il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, il quale al par. 4.1 dispone: "L'esercizio è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal presente Manuale e costituisce una riduzione dell'obbligo formativo individuale triennale.";

Commissione nazionale per la formazione continua

CONSIDERATO che la formazione e l'aggiornamento degli auditor/valutatori nazionali degli Organismi Tecnicamente Accredитanti (OTA) si configura quale presupposto indispensabile e condizione propedeutica per l'iscrizione all'Elenco nazionale, rappresentando un elemento essenziale volto a garantire la preparazione e la qualificazione dei soggetti interessati allo svolgimento del ruolo di auditor/valutatore nazionale degli OTA;

RITENUTO necessario valorizzare all'interno del sistema di formazione continua i corsi di formazione e aggiornamento degli auditor/valutatori nazionali degli Organismi Tecnicamente Accredитanti (OTA) in considerazione dell'impegno sostanziale e documentabile in termini di approfondimento scientifico, responsabilità professionale e arricchimento culturale profuso per l'implementazione degli audit promossi dal Tavolo nazionale per l'accreditamento;

CONSIDERATO che la Sezione IV della CNFC nella riunione del 2 marzo 2026 ha condiviso l'opportunità di ricondurre i corsi di formazione e aggiornamento degli auditor/valutatori nazionali degli Organismi Tecnicamente Accredитanti (OTA) tra le ipotesi di esonero espressamente normate dal Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario;

DELIBERA

- 1) Di riconoscere, quale ipotesi di esonero espressamente disciplinata dal Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario, la frequenza al corso di formazione, al relativo aggiornamento ed alla preparazione agli audit degli auditor/valutatori nazionali degli Organismi Tecnicamente Accredитanti (OTA);
- 2) Ai professionisti sanitari che abbiano concluso con esito positivo il suddetto corso di formazione è attribuito un esonero determinato ai sensi del paragrafo 4.1 del Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario, nella misura di n. 1 (uno) credito ECM ogni 3 (tre) ore di frequenza, dichiarata o autocertificata, nell'ambito del corso di formazione, al relativo aggiornamento ed alla preparazione agli audit degli auditor/valutatori nazionali degli Organismi Tecnicamente Accredитanti (OTA);
- 3) Ciascun professionista potrà autonomamente inserire il suddetto esonero all'interno del portale Co.ge.A.P.S senza necessità di presentare specifica istanza alla CNFC.

Roma, 5 marzo 2026

Il Segretario
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott.ssa Lorena Martini)



Il Vice Presidente
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott. Filippo Anelli)

